



Avorio: disposizioni per il possesso e il commercio in Svizzera

Contesto

La CITES (**the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora**) è una convenzione che disciplina il commercio delle specie animali e vegetali e dei prodotti derivati che vi figurano. Nella CITES per «commercio» s'intende qualsiasi trasporto transfrontaliero, anche a scopo privato.

A parte poche eccezioni chiaramente definite, il commercio di avorio di elefante è oggi vietato. Il bracconaggio di elefanti per il commercio d'avorio è però purtroppo tuttora un problema, e in molti Paesi le popolazioni di elefanti diminuiscono costantemente. Ci sono però in parte grosse differenze e alcune popolazioni sono stabili o addirittura crescono, per esempio la popolazione sudafricana. Ci sono differenze anche nel grado di protezione: l'elefante asiatico (*Elephas maximus*) è iscritto nell'allegato I della CITES, che rappresenta la categoria di protezione più restrittiva. Per quanto riguarda l'elefante africano (*Loxodonta africana*), le popolazioni del Botswana, della Namibia, del Sudafrica e dello Zimbabwe sono iscritte nell'allegato II e il commercio di determinati prodotti è consentito. Le restanti popolazioni sono iscritte nell'allegato I e il commercio ai sensi della CITES è ammesso solo in pochi casi. Una di queste eccezioni è l'esportazione di trofei di caccia. In alcuni Paesi nei quali le popolazioni di elefanti sono stabili o in crescita è ammessa l'esportazione di un quantitativo fissato e autorizzato come prelievo sostenibile da un organo scientifico. Un'altra eccezione è costituita dall'importazione ed esportazione dei cosiddetti esemplari preconvenzione, cioè dagli esemplari prelevati dall'ambiente naturale prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della CITES.

Tutti gli Stati firmatari (183 nel 2021) devono attenersi alle regole della Convenzione, ma possono anche emanare disposizioni legislative e attuative nazionali più severe. Di questa loro facoltà fanno uso per l'avorio di elefante come per praticamente nessun altro prodotto soggetto alla CITES.

Che il commercio dell'avorio sia un problema è noto ai più, tanto che spesso si sente dire che è «vietato». Ma cosa vuol dire questo esattamente? Si può possedere o comprare avorio? Quando è lecito e quando no? Ci si rende penalmente perseguibili possedendone o comprandone?

Nel presente documento esponiamo come e su quali basi legali si regola la Svizzera e cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti. Naturalmente possiamo dare indicazioni vincolanti soltanto per la Svizzera. Per quanto riguarda le regolamentazioni estere, vanno sempre contattate le autorità locali.



La nozione di «avorio»

Quando si parla di avorio, si intendono perlopiù le zanne degli elefanti. Eppure l'avorio è presente anche in molti altri animali – per esempio, anche i denti dei narvali, degli ippopotami e dei trichechi sono considerati avorio. E anche i canini del facocero o i denti del capodoglio e dell'orca. Ad eccezione del facocero, tutte le specie citate rientrano nel campo d'applicazione della CITES.

Anche le zanne dei mammut (da tempo estinti) sono d'avorio. L'importazione di questo avorio non è soggetta ad autorizzazione. Secondo l'ordinanza sui controlli CITES, solo i prodotti in avorio delle specie iscritte negli allegati della CITES devono essere controllati.

Basi legali e attuazione in Svizzera

In Svizzera il possesso, la cessione, la vendita, l'importazione e l'esportazione di avorio sono disciplinati nella legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette ([LF-CITES](#); RS 453), nell'ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette ([O-CITES](#); RS 453.0) e nell'ordinanza del DFI sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette ([ordinanza sui controlli CITES; RS 453.1](#)).

Disposizioni interne

In Svizzera il possesso, la presa in consegna e la cessione di esemplari CITES (animali e piante vivi o prodotti derivati) sono disciplinati all'articolo 10 LF-CITES:

Art. 10 Obbligo della prova

¹ *Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.*

² *Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.*

Questo significa in concreto che in Svizzera la cessione (vendita, eredità o donazione) di avorio è ammessa soltanto se può essere documentata la legalità della sua provenienza. È inoltre disposto che al nuovo possessore siano consegnati tutti i documenti concernenti la provenienza dell'avorio. Non vi sono tuttavia, né vengono rilasciati dall'USAV, documenti ufficiali per la cessione.

La legalità della provenienza è documentata se

- a) sono prodotti documenti che attestano che l'avorio è stato importato in Svizzera prima del 1975,
o
- b) lo statuto di merce preconvenzione (= precedente al 1975) è confermato da una perizia (p. es. di un antiquario) o da un'analisi dell'età;
- c) l'avorio è stato importato in Svizzera con un certificato di preconvenzione;
- d) l'avorio è stato introdotto in Svizzera come oggetto personale in occasione di un trasloco e può essere prodotto un elenco delle masserizie timbrato dalla dogana. La legalità dell'origine dell'avorio è il presupposto per questa eccezione e l'USAV può verificarla in ogni momento.

In Svizzera chi cede avorio senza i documenti che ne provano l'origine richiesti dalla legge viola la legislazione CITES.



L'avorio per cui non è prodotto alcun documento che provi la legalità della sua provenienza può essere consegnato all'USAV. Sarà utilizzato per corsi di formazione ed esposizioni ai fini della protezione delle specie.

Disposizioni per il commercio internazionale

Esportazione

Anche per la cessione all'estero deve poter essere documentata la legalità della provenienza degli oggetti d'avorio. Soltanto dimostrandola inequivocabilmente si può richiedere all'USAV un certificato di riesportazione. Il modulo può essere scaricato dal nostro [sito Internet](#).

Per quanto riguarda le condizioni d'importazione del Paese di destinazione, l'acquirente/il destinatario deve informarsi presso le competenti autorità locali. Certi Paesi hanno del tutto vietato l'importazione dell'avorio, in altri vigono disposizioni nazionali più severe.

L'USAV esamina ogni singola richiesta e decide se l'esportazione è possibile sulla base di diversi criteri e analisi dei rischi.

Importazione

Per poter importare avorio in Svizzera è necessaria un'autorizzazione dell'USAV, che viene rilasciata soltanto a chi presenta una copia dell'autorizzazione d'esportazione o del certificato di riesportazione del Paese di provenienza. Il [modulo di richiesta](#) compilato può essere inviato per e-mail insieme a una copia dell'autorizzazione estera.

Caso particolare: pianoforti con tastiera d'avorio

I tasti dei pianoforti più datati sono spesso ricoperti di uno strato di avorio. L'importazione e l'esportazione sono possibili se sono adempiuti i criteri di cui sopra: in caso di trasloco, il pianoforte deve figurare sull'elenco delle masserizie presentato alla dogana. La legalità dell'origine dev'essere documentabile. Di norma, l'anno di fabbricazione dei pianoforti può essere desunto dal nome del modello e dal numero di serie.

Per tutte le altre importazioni ed esportazioni sono richiesti i documenti citati sopra.

Caso particolare: strumenti musicali con parti in avorio

Chi possiede uno strumento musicale che contiene parti in avorio e lo porta regolarmente con sé all'estero può richiedere un «[Musical Instrument Certificate](#)». I criteri per il rilascio sono quelli citati sopra per la prova della legalità del materiale.

Commercio illegale d'avorio in Svizzera

L'avorio importato o posseduto illegalmente in Svizzera è sequestrato dall'USAV. Conformemente alla LF-CITES, il commercio illegale d'avorio costituisce un reato ed è perseguito penalmente.